COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

LVII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 LUGLIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEDATI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 669

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 669

Proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

MAZZONI ed altri: Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni (221);

GITTI ed altri: Norme per l'esercizio venatorio (1211);

PENNACCHINI ed altri: Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia (1230) 669

PRESIDENTE . 669, 672, 673, 674, 675, 676, 678, 679, 680, 681, 683, 684, 685, 686, 688, 690, 691, 694
ARMANI 675, 676, 691, 694
BERAGNOLI 688
DELLA BRIOTTA 693
GITTI 688, 693
IMPERIALE, *Relatore* 670, 676, 678
MAZZONI 675, 691
PREARO 675
SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste* 671, 672, 673, 674, 675, 676, 679, 680, 681, 683, 684, 685, 686, 688, 690, 691

PAG.

Votazione segreta:

PRESIDENTE 694

La seduta comincia alle 11.

DELLA BRIOTTA, *Segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Negrari e Scarascia Mugnozza.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno i deputati Zugno, Sorgi, Mazzoni, Beragnoli e Gitti, sostituiscono, rispettivamente, i deputati Bonomi, Fornale, Magno, Miceli e Radi.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Mazzoni ed altri: Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni (221); Gitti ed altri: Norme per l'esercizio venatorio (1211); Pennacchini ed altri: Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia (1230).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Mazzoni, Pierac-

cini, Magno, Beragnoli, Bellardini, Busetto, Passoni, Beccastrini, Amendola Pietro e Amadei Leonetto: Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni (221); della proposta di legge d'iniziativa dei deputati: Gitti, Belotti, Biaggi Nullo, Colleoni, De Zan, Fada, Pedini, Vicentini, Rampa, Scalia, Salvi e Zugno: Norme per l'esercizio venatorio (1211); e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati: Pennacchini, Iozzelli, Amatucci, Amadei, Armani, Barberi, Bartole, Berretta, Biagioni, Bima, Bisantis, Bonaiti, Bonea, Bosisio, Breganze, Buffone, Caiati, Canestrari, Cappugi, Carra, Cassiani, Castellucci, Cavallari, Cavallaro Francesco, Cocco Maria, Corona Giacomo, De Leonardis, Dell'Andro, De Marzi Fernando, De Meo, De Zan, Evangelisti, Fabbri Francesco, Foderaro, Fracassi, Franzo, Galdo, Ghio, Gioia, Greggi, Guerrieri Filippo, Imperiale, Longoni, Lucchesi, Mattarelli, Mengozzi, Merenda, Migliori, Miotti Carli Amalia, Napolitano Francesco, Negrari, Nucci, Pitzalis, Pucci Ernesto, Quintieri, Racchetti, Radi, Restivo, Ripamonti, Romanato, Ruffini, Sarti, Simonacci, Stella, Tambroni, Tantalo, Togni, Urso, Valiante, Veronesi, Villa e Vincelli: Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia (1230).

Prima di dare la parola al relatore onorevole Imperiale, perché ragguagli la Commissione sull'ulteriore lavoro svolto dal Comitato ristretto, desidero rinnovare una preghiera. Il testo che vi sarà illustrato dall'onorevole Imperiale è il frutto di un lavoro durato mesi e mesi. Nell'ultima riunione il Comitato ristretto ha preso in considerazione in primo luogo il parere della Commissione giustizia, alle cui indicazioni ha dovuto adeguare le norme penali, poi il parere della Commissione bilancio ed infine le osservazioni e le proposte fatte dai colleghi nella precedente seduta, in particolare quelle concernenti una migliore tutela dei diritti e degli interessi dei coltivatori. Quindi alle disposizioni già previste a difesa dei coltivatori è stata aggiunta una norma procedurale che facilita molto il compito di accertare immediatamente l'entità dei danni provocati da cacciatori o dai loro cani ai coltivatori, al fine di andare incontro ad una giusta istanza.

Se vogliamo mantener fede all'impegno unanimemente preso nella precedente seduta di approvare oggi tutti gli articoli del provvedimento, occorre evitare di riproporre questioni – delle quali tutti siamo al corrente perché se ne dibatte da anni – in quanto si corre il rischio, anche per questioni marginali, di riportare la discussione in alto mare e di non varare questo testo che è vivamente atteso non solo negli ambienti venatori ma anche dalla opinione pubblica nazionale. Spero che questo caloroso invito, rivolto a titolo personale ed a nome dei colleghi che hanno lavorato con tanto impegno in sede di Comitato ristretto, abbia fortuna. Il Governo ha collaborato con capacità ed impegno alla stesura di questo testo, che non sarà probabilmente quello definitivo, ma è quanto di meglio potevamo fare tenuto conto delle enormi difficoltà che hanno sempre circondato la discussione dei problemi della caccia.

Prego il relatore, onorevole Imperiale, di esporre le modifiche introdotte dal Comitato ristretto ai singoli articoli, in modo che si possa procedere alla votazione con una certa celerità.

IMPERIALE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero fare alcune brevissime dichiarazioni per tranquillizzare i colleghi intervenuti nella discussione, che hanno espresso perplessità soprattutto in ordine al diritto degli agricoltori di vedere salvaguardati i loro prodotti. Mi riferisco a quanto hanno detto gli onorevoli Stella, Franzo e Armani.

Così come ha sostenuto l'onorevole Pennacchini, questa legge, nel mentre tutela gli interessi dei cacciatori, non trascura quelli degli agricoltori.

Questi ultimi hanno infatti la possibilità di proibire l'ingresso ai loro fondi quando sono in attualità di coltivazione.

Le zone di ripopolamento, che danno maggiori preoccupazioni per il danno che arrecano, possono essere realizzate a condizione che non compromettano i raccolti. Sono state dunque inasprite le sanzioni nei confronti di chi danneggia le coltivazioni. In attesa di poter limitare la caccia nelle riserve private o realizzate da enti locali singoli o consorziati, abbiamo tentato di migliorare considerevolmente la disciplina legislativa, che nel nuovo testo è assai più efficace.

Occorre contemplare la regolamentazione dei danni e degli indennizzi in una disciplina più vasta e impegnativa e ciò è stato demandato alla legge delega che il Governo dovrà emanare nel quadro del rinnovamento del testo unico sulla caccia. Per venire inoltre incontro alle giuste apprensioni di alcuni colleghi è stato stabilito che su richiesta del proprietario o del conduttore del fondo danneg-

giato venga immediatamente verbalizzata la infrazione e il danno commesso.

È stata tenuta anche presente la richiesta dell'onorevole Truzzi di proibire la caccia nelle adiacenze delle abitazioni, parchi e giardini, a salvaguardia dell'incolumità dei coltivatori e dei loro familiari.

Il Comitato provinciale della caccia, per la sua composizione, dà la sicurezza della piena salvaguardia del diritto degli operatori dei campi.

L'onorevole Cattani ha chiesto una regolamentazione restrittiva, ma, pur condividendo il suo pensiero, non abbiamo potuto che fare i primi passi su questa strada, che con il tempo potrà essere gradualmente percorsa sino in fondo. I terreni improduttivi e rocciosi potranno in seguito essere adibiti a zone di rimboschimento e a riserve di caccia, con la partecipazione o per iniziativa stessa degli enti locali. Si andrà quindi gradatamente verso una limitazione della caccia libera e verso una maggiore efficienza della caccia controllata.

Il calendario venatorio con il decentramento ha dato la facoltà ai comitati per la caccia di regolare la materia secondo le esigenze delle zone interessate.

Circa la caccia primaverile, argomento messo in evidenza dall'onorevole Armani, abbiamo creduto opportuno conservare il testo già elaborato dal Comitato ristretto per salvaguardare i cacciatori meridionali. Quando la caccia primaverile sarà regolamentata rigidamente in campo internazionale, anche i cacciatori meridionali dovranno adeguarsi.

Circa la richiesta dell'eliminazione delle reti e degli uccellinai, non è stato possibile soddisfarla. Come ha detto l'onorevole Mazzoni, occorre andare adagio ed impostare e risolvere i problemi secondo le reali possibilità. Non si può abolire immediatamente un tipo di caccia tradizionale in alcune regioni d'Italia.

Comunque è stata abolita la vendita di determinati uccelli.

Per quanto riguarda la proposta avanzata da alcuni colleghi di istituire delle prove di esame per il rilascio delle licenze ai nuovi cacciatori, ricordo che ebbi a dire fin dall'inizio di questa discussione che modifiche di questo genere è più opportuno rinviarle alla legge delegata.

Il passo avanti compiuto con la presente legge è considerevole, nè possiamo pensare di poter pervenire, in una materia tanto difficile e delicata, immediatamente all'*optimum*. Comunque, dalle reazioni pervenute da parte degli interessati, non si può dire che questa legge abbia creato malcontento, anzi, la considerano come una prima, se pure incompleta, risposta alla richieste che ormai da 27 anni sono avanzate dai cacciatori e dalle loro associazioni.

Per questo, dopo aver reso conto delle principali modifiche apportate dal Comitato ristretto nella seduta di ieri sera, non mi rimane che raccomandare ai colleghi la immediata approvazione della legge.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Dopo l'esauriente relazione dell'onorevole Imperiale e dopo l'intervento dell'onorevole Pennacchini, che tanto egregiamente ha riferito sul parere favorevole della Commissione giustizia, tenuto conto delle riunioni ristrette che abbiamo tenuto in questo frattempo per perfezionare il più possibile questo progetto di legge, ritengo che non sia il caso di intrattenere più a lungo i colleghi su questo argomento così noto.

Lo stesso relatore ha definito questa nuova legge « piccola riforma »; piccola evidentemente in confronto a quello che ancora resta da fare, ma in realtà di portata considerevole, in quanto diretta a risolvere gli inconvenienti più gravi dell'attuale legislazione e diretta altresì a rendere più pacifica l'attesa dei cacciatori.

È questa una materia ove, evidentemente, non è possibile ricevere ampi consensi e espressioni di generale sodisfazione, vista la profonda difformità degli interessi convergenti in essa.

Io stesso ho, molto responsabilmente, le mie perplessità, anche se non intendo certo sminuire l'entusiasmo e la passione con cui questa piccola riforma è stata affrontata dal Presidente, dal relatore e da tutti i componenti il Comitato ristretto, nel tentativo di trovare la giusta soluzione di ogni problema. Per molti di questi, come ad esempio per la determinazione del calendario venatorio, si tratta di procedere a dei primi tentativi sperimentali, per poi, alla luce dell'esperienza, approntare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Voi tutti conoscerete senza meno i suggerimenti pervenuti da molti organi scientifici ed anche gli impegni che il Governo, sia pure ufficiosamente, aveva preso attraverso i vari ministeri, ma anche in questo senso bisogna procedere per gradi, dovendosi tener conto di radicate tradizioni e di costumi da secoli vigenti.

Per esempio, per quanto concerne le norme che disciplinano il rilascio delle licenze di caccia, viene agevolata la procedura relativa al loro rinnovo ed è prescritta l'assicura-

zione obbligatoria; ma occorrerà provvedere in seguito – come ha accennato il relatore – all'obbligo di esami per il conseguimento delle licenze stesse, esame che tutti riteniamo necessario alla sicurezza dell'esercizio venatorio, per quanto concerne sia la conoscenza delle più elementari norme che ne disciplinano l'esercizio sia la distinzione tra la selvaggina protetta e la selvaggina che può essere abbattuta. Ciò è necessario al fine di raggiungere la sicura garanzia dell'idoneità psichica e fisica dei cacciatori a far uso delle armi da fuoco.

Sono emerse preoccupazioni in Commissione, ma occorre mettere in rilievo che la norma contenuta nell'articolo 30 del vigente testo unico sulla caccia a tutela delle coltivazioni è resa più efficace, e lo è anche con la modifica apportata dall'articolo 9 del progetto di legge, anche se la sua applicazione è affidata alla necessaria efficacia di un servizio di vigilanza.

Non intendo soffermarmi sui particolari, anche perché sarà necessario farlo su ogni singolo articolo. Come ha precisato il relatore, le modifiche proposte rivestono ciascuna la sua importanza. Per tale ragione il Governo si dichiara favorevole all'approvazione del progetto di legge.

Resta valido l'impegno del Governo di presentare al più presto un progetto di revisione organica dell'intero testo unico sulla caccia, per affrontare i problemi che restano per ora insoluti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del testo predisposto dal Comitato ristretto. Do lettura dell'articolo 1:

L'articolo 8 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 30 maggio 1949, n. 694, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. – *Concessione della licenza di caccia e di uccellagione.* — Le licenze di caccia e di uccellagione hanno la durata di anni sei dal giorno del rilascio e autorizzano l'esercizio venatorio in tutto il territorio nazionale. Vengono concesse e revocate dal Prefetto o dal Questore, secondo le rispettive competenze, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

La validità della licenza è subordinata al pagamento annuale della relativa tassa che si effettua mediante l'applicazione di speciali marche di concessione governativa, per l'importo di cui agli articoli 90 e 91, annullate dagli uffici postali. Qualora l'autorità competente non dovesse accogliere la domanda di concessione o di rinnovazione della licenza, al richiedente saranno rimborsate le somme versate.

Le licenze per l'esercizio della caccia e della uccellagione autorizzano il titolare, durante l'esercizio venatorio, a portare qualsiasi utensile da punta o da taglio atto a provvedere ad ogni esigenza venatoria ed a portare, altresì, più fucili, quando ciò sia richiesto dalle consuetudini di talune forme di caccia.

La Prefettura e la Questura devono comunicare ogni mese al Comitato provinciale della caccia la concessione, la sospensione o la revoca delle licenze sopra indicate.

Per l'uso della licenza di caccia e di uccellagione si deve dimostrare in ogni momento di avere l'assicurazione per un capitale unico di responsabilità civile verso terzi pari ad un minimo di lire 5 milioni. I contravventori sono puniti con la revoca della licenza da tre a cinque anni, oltre alle pene previste dall'articolo 7 a carico di chi caccia senza licenza.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quelli dell'interno e dell'agricoltura e foreste, saranno determinati i modelli delle licenze di caccia o di uccellagione e le loro caratteristiche ».

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo dianzi letto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

L'articolo 12 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. – *Periodi di permesso per la caccia e l'uccellagione.* — La caccia alla selvaggina stanziale protetta è consentita dalla seconda domenica di settembre al 1° gennaio, salvo le seguenti eccezioni:

a) nella zona faunistica delle Alpi la caccia si chiude il 15 dicembre;

b) la caccia alla coturnice è consentita dalla seconda domenica di ottobre;

c) la caccia al cinghiale e ai maschi del cervo e del daino è consentita dal 1° novembre al 31 gennaio dell'anno successivo;

d) la caccia al capriolo maschio si chiude il 1° novembre.

La caccia alle altre specie ed alla selvaggina migratoria è consentita dalla domenica successiva al 15 agosto al 1° gennaio; è con-

sentita sino al 28 febbraio al fringuello, al germano e alla folaga e, fino all'ultima domenica di marzo, al colombaccio, colombella, storno, tordela, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, alaudidi, passeri, falchi, cervi, cornacchie, gazza, ghiandaia, ed altri palmipedi trampolieri.

L'uccellagione è consentita dalla prima domenica successiva al 15 agosto al 1° gennaio. Successivamente al 1° gennaio e sino all'ultima domenica di marzo l'uccellagione è consentita esclusivamente con reti a maglia larga non inferiore a millimetri 30 di lato, al colombaccio, colombella, storno, trampolieri, esclusa la beccaccia.

I Comitati provinciali della caccia, di cui all'articolo 82, possono vietare o limitare l'esercizio venatorio alla selvaggina stanziale protetta, posteriormente all'ultima domenica di novembre.

I Comitati provinciali della caccia possono limitare l'esercizio della caccia anche alla selvaggina non compresa fra le specie protette e a quella migratoria, consentendo solo la caccia da appostamento, anche temporaneo, con proibizione della caccia vagante e dell'uso del cane, sia nel periodo compreso tra la domenica successiva al 15 agosto e la seconda domenica di settembre, sia in quello successivo al 1° gennaio.

Nel periodo compreso fra la domenica successiva al 15 agosto e la seconda domenica di settembre, i Comitati provinciali della caccia possono altresì vietare ogni attività venatoria per non più di tre giorni la settimana, escludendo comunque dal divieto quelli festivi.

I Comitati provinciali della caccia possono altresì, eccezionalmente, consentire nelle località ove tali forme di caccia siano tradizionali, la caccia ai palmipedi ed ai trampolieri, esclusi la beccaccia, il germano reale e la folaga, sino al 15 aprile; la caccia alla quaglia, alla tortora ed al falco picchiaiolo, entro una fascia costiera delimitata dal Comitato provinciale della caccia, tenendo conto delle esigenze agricole locali, oltre i 200 metri dal battente dell'onda marina, sino alla seconda domenica di maggio; nonché nella zona faunistica delle Alpi, la caccia alla cesena, tordela, tordo bottaccio, tordo sassello, da appostamenti autorizzati dal Comitato provinciale della caccia, sino al 28 febbraio.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 40.000. La pena è raddoppiata quando l'infrazione sia commessa a danno di selvaggina stanziale protetta.

I Presidenti dei Comitati provinciali della caccia, previa deliberazione del Comitato, pubblicano entro il 1° luglio di ogni anno il calendario venatorio della provincia, relativo all'intera annata venatoria ».

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo si rimette alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

Caccia controllata.

Ai fini della tutela dell'agricoltura e della selvaggina stanziale protetta, il territorio della provincia può essere sottoposto, tutto o in parte, a regime di caccia controllata, con deliberazione del Comitato provinciale della caccia, resa esecutiva dal suo Presidente.

Per caccia controllata si intende l'esercizio venatorio soggetto a limitazioni di tempo, di luogo, di specie e di numero di capi di selvaggina stanziale protetta da abbattere.

Tutti i titolari di licenza di caccia e di uccellagione possono esercitare la caccia e l'uccellagione nelle località sottoposte al regime di caccia controllata, osservando le condizioni stabilite dal regolamento deliberato dal Comitato provinciale della caccia sulla scorta di un regolamento-tipo nazionale che sarà predisposto dal Ministero per l'agricoltura e le foreste, previo parere delle associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico. Il regolamento è reso esecutivo dal Presidente del Comitato provinciale della caccia.

Le limitazioni di tempo di cui al presente articolo si estendono alle riserve di caccia di nuova costituzione o per le quali intervenga decreto di rinnovo, qualora il territorio della provincia nel quale sono ubicate sia stato assoggettato al regime predetto.

I Comitati provinciali della caccia, per la gestione della caccia controllata, possono avvalersi del concorso degli organi locali delle associazioni venatorie di cui sopra, particolarmente idonee a fornire tale collaborazione.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 100.000.

All'ultimo comma, su richiesta della Commissione giustizia, la prima frase « il contravventore è punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 80.000 » è stata sostituita dalla seguente: « il contravventore è punito con

l'ammenda da lire 40.000 a lire 100.000 ». Sempre su richiesta della Commissione giustizia, la seconda frase « la pena è raddoppiata in caso di recidiva » è stata soppressa, perché si rinvia alla disciplina sulla recidiva in genere.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

Al terzo comma dell'articolo 14 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte le seguenti lettere:

n) le reti sussidiarie o « passate » nei roccoli, nelle brescianelle e nelle uccellande analoghe, escluse le passate tordare;

o) le pasture alle tortore preparate con mazzetti di sambuco o con qualsiasi altra specie di mangime;

p) i richiami acustici a funzionamento elettromeccanico o di altro tipo muniti o non di amplificatore del suono;

q) le panie ed i panioni sia fissi che vaganti;

r) le armi munite di silenziatore.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

Il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 16 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli appostamenti fissi di caccia in terreno libero che abbiano ottenuto il consenso del proprietario o del possessore del terreno, sono soggetti ad autorizzazione annuale del Comitato provinciale per la caccia ed al pagamento della tassa stabilita dall'articolo 90, lettera *i*) e della soprattassa di cui all'articolo 91, lettera *g*). Gli appostamenti fissi di uccellagione in terreno libero debbono essere denunziati, annualmente, al Comitato provinciale della caccia che, dopo aver accertato che essi sono autorizzati dal proprietario o dal possessore del terreno, concede l'autorizzazione, previo pagamento della tassa di cui all'articolo 90, lettera *i*), e della soprattassa prevista dall'articolo 91, lettera *g*).

Sono vietati gli impianti di appostamenti fissi sui valichi montani e collinari ed entro un raggio di 1.000 metri attorno ad essi. Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 100.000 e con il ritiro della licenza da uno a tre anni ».

All'ultimo comma la frase « il contravventore è punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 80.000 ecc. » è stata sostituita dalla seguente: « il contravventore è punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 100.000 e con il ritiro della licenza da uno a tre anni ». È stata anche in questo caso accolta la richiesta della Commissione giustizia.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

Il secondo comma dell'articolo 19 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dal regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, è sostituito dal seguente:

« Gli impianti di appostamenti di caccia o di uccellagione che esigano, per il proprio funzionamento, una zona di protezione diversa, sono disciplinati con decreto ministeriale, sentito il competente Comitato provinciale della caccia ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 6.000 e lire 60.000 ».

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7:

L'articolo 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i Comitati provinciali della caccia ed il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può limitare o vietare l'esercizio venatorio in zone determinate, soltanto nei casi ove ricorra la necessità di proteggere

la selvaggina per insufficiente consistenza faunistica sopravvenuta per particolari condizioni stagionali e climatiche o per malattie ed altre calamità.

Nelle località di notevole interesse panoramico, paesistico o turistico, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo può, inoltre, vietare in modo assoluto la caccia a tutela dell'integrità e della quiete della zona ».

L'onorevole Prearo propone al primo comma dopo le parole « sentiti i Comitati provinciali della caccia » di inserire le altre « o su proposta degli stessi e sentito... ».

PREARO. Ritengo infatti, che il Ministero non possa conoscere quello che avviene in una determinata provincia; è il Comitato provinciale che si trova in contatto con la realtà locale e può avanzare proposta al Ministero.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono d'accordo.

Pongo in votazione l'articolo 7 con la modifica proposta dall'onorevole Prearo.

(*È approvato*).

L'articolo 7 risulta pertanto, a seguito della modificazione introdotta, così formulato:

L'articolo 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i Comitati provinciali della caccia o su proposta degli stessi e sentito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può limitare o vietare l'esercizio venatorio in zone determinate, soltanto nei casi ove ricorra la necessità di proteggere la selvaggina per insufficiente consistenza faunistica, sopravvenuta per particolari condizioni stagionali e climatiche o per malattie ed altre calamità.

Nelle località di notevole interesse panoramico, paesistico o turistico, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, può, inoltre, vietare in modo assoluto la caccia a tutela dell'integrità e della quiete della zona ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8:

L'articolo 29 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 29. – *Divieto di caccia e di uccellazione nei fondi chiusi.* — La caccia e l'uccellagione sono vietate a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica od altra effettiva chiusura, d'altezza non minore di metri 1,80 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia profondità di almeno metri 1,50 e larghezza di almeno metri 3. In detti fondi, su richiesta dei proprietari interessati, sono effettuate, da parte del Comitato provinciale della caccia competente per territorio, catture di selvaggina per la protezione delle colture. La selvaggina stanziale, così catturata, deve essere destinata al ripopolamento di altre località.

Detti fondi, qualora abbiano i requisiti previsti dalla presente legge, possono essere costituiti in riserve private con le modalità stabilite dalla legge stessa.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000 ».

ARMANI. Nel primo comma si parla di una recinzione non inferiore a metri 1,80 per fondi nei quali la caccia è vietata. Proporrei di diminuire l'altezza di tali recinzioni, che diventano assai costose per coloro che avessero necessità di recintare il proprio terreno.

MAZZONI. In effetti coloro che chiudono il fondo per la difesa delle culture possono utilizzare del filo spinato che è meno costoso. La rete metallica ha lo scopo di impedire piuttosto l'uscita della selvaggina.

ARMANI. Non insisto sulla mia richiesta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9 nella formulazione originaria del testo del Comitato ristretto. Ne do lettura:

Tutela delle coltivazioni.

L'ultimo comma dell'articolo 30 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è costituito dai seguenti:

« Nel caso che detti terreni, durante il periodo in cui sono in attualità di coltivazione, siano delimitati con tabelle recanti l'indicazione " articolo 30 del testo unico sulla caccia – divieto di caccia " e collocate nei modi indicati dall'articolo 45 del presente testo unico, l'inosservanza del divieto è punita con la multa da lire 8.000 a lire 40.000.

Il reato è perseguibile d'ufficio. Si applicano, inoltre, a carico del trasgressore le sanzioni previste dall'articolo 79 del presente testo unico.

La disposizione non viene invece applicata nel caso in cui il cacciatore non sia entrato

nel fondo delimitato, ed abbia risarcito eventuale danno alle colture prodotte dal cane.

L'abusiva apposizione delle tabelle è punita con l'ammenda da lire 1.000 a lire 10.000, più lire 1.000 per ogni tabella apposta abusivamente.

Per dette tabelle non è dovuta alcuna tassa ».

IMPERIALE, *Relatore*. Il Comitato ristretto nella seduta di ieri sera ha modificato questo testo ed ha soppresso all'inizio del secondo comma le parole: « Il reato è perseguibile d'ufficio ».

È stato aggiunto inoltre, dopo il terzo, il seguente comma:

« Oltre agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria, tutti gli incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge sono tenuti, su richiesta del proprietario o conduttore del fondo o di chiunque altro, a redigere immediatamente verbale di accertamento relativo all'infrazione e al danno ».

Al penultimo comma poi il Comitato ristretto propone di elevare il minimo dell'ammenda per l'abusiva apposizione delle tabelle da lire 1.000 a lire 5.000.

Infine l'ultimo comma è stato così modificato:

« L'apposizione di dette tabelle non è soggetta ad alcuna tassazione ».

Le modifiche all'ultimo e penultimo comma sono state suggerite dalla Commissione giustizia.

ARMANI. Ciò di cui stiamo parlando si riferisce all'articolo 30 del testo unico, dove sono elencati i criteri per la determinazione dei terreni da considerare in attività di coltivazione. Vorrei che mi si assicurasse che ciò che viene da noi in questa sede stabilito non toglie efficacia ai requisiti indicati dall'articolo 30.

Vorrei inoltre che si prendesse in considerazione la possibilità di inserire nel regolamento di attuazione della legge in esame un termine massimo entro il quale debbano essere risarciti i danni arrecati alle coltivazioni.

Questo perché altrimenti i coltivatori vedrebbero rinviato *sine die* il momento in cui potranno venire in possesso delle somme loro dovute. Sarebbe anche opportuno introdurre, sempre nel regolamento, una norma con cui si vieti la caccia per la stagione venatoria successiva in quei terreni i cui danni dell'anno precedente non siano ancora stati risarciti.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare all'onorevole Armani che quanto da lui ipotizzato praticamente non si verificherà mai; questo perché la legge prevede la possibilità per il cacciatore di sfuggire al promovimento di una azione penale a suo carico con il risarcimento via breve del danno. Ciò significa che il cacciatore non avrà alcun interesse a rinviare il risarcimento, perché in tal caso dovrebbe sottostare ad un procedimento penale, che invece può evitare pagando seduta stante.

Inoltre nella legge è anche stabilito che il danneggiato può segnalare immediatamente il danno subito ad un qualsiasi agente di polizia giudiziaria o di sorveglianza, il quale ha l'obbligo di procedere all'immediata verbalizzazione del danno, correndo il rischio di vedersi assoggettare a procedimento penale, promovibile d'ufficio, ove si rifiuti di adempiere a tale preciso dovere.

Tutto ciò naturalmente agevola enormemente i coltivatori, i quali d'ora in poi non dovranno più andare a supplicare gli agenti di stendere il verbale, in quanto basterà una loro segnalazione perché subito entri in moto automaticamente, ed a pena di gravi conseguenze, il meccanismo posto a loro favore dalla legge.

ARMANI. Prendo atto delle dichiarazioni del Presidente, anche se conservo i miei dubbi sul fatto che in realtà l'agente di sorveglianza sarà sempre, in ogni caso, così sollecito, come si vorrebbe, nell'intervenire a rilevare i danni provocati da partite di caccia.

Tuttavia dichiaro di essere sodisfatto da quanto affermato dal Presidente.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei proporre una integrazione del testo della legge, integrazione che, per altro, riveste un carattere quasi esclusivamente formale. Difatti il pubblico ufficiale ha già d'ufficio l'obbligo di intervenire per accertare le circostanze in cui è stato commesso un reato di cui ha avuto, comunque, notizia. In questa legge noi specifichiamo che esso deve intervenire anche su richiesta del privato, ma non dobbiamo dimenticare di inserire un esplicito riferimento al fatto che il preesistente obbligo di ufficio non è affatto abolito.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda il mantenimento o meno dell'inciso « il reato è perseguibile di ufficio » devo ricordare ai colleghi che la Commissione giustizia ci ha fatto rilevare che tale specificazione è superflua, in quanto il reato, quando è configurato in un certo modo (e in questo caso lo è), è perseguibile di ufficio automaticamente, mentre

sarebbe invece necessario esprimere chiaramente solamente una deroga a questo principio.

Il Comitato ristretto ha deciso quindi di sopprimere questo inciso ritenuto pleonastico.

Pongo in votazione l'articolo 9 con le modificazioni di cui ho dato conto e con l'inserimento, proposto dal Sottosegretario, della espressione « d'ufficio » con le parole « sono tenuti », al terzo comma.

(*È approvato*).

L'articolo 9 risulta quindi, a seguito delle modificazioni introdotte, così formulato:

Tutela delle coltivazioni.

L'ultimo comma dell'articolo 30 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dai seguenti:

« Nel caso che detti terreni, durante il periodo in cui sono in attualità di coltivazione, siano stati delimitati con tabelle recanti l'indicazione " articolo 30 del testo unico sulla caccia, divieto di caccia " e collocate nei modi indicati dall'articolo 45, l'inosservanza del divieto è punita con la multa da lire 8.000 a lire 40.000. Si applicano, inoltre, a carico del trasgressore le sanzioni previste dall'articolo 79 del presente testo unico.

La disposizione non viene applicata nel caso in cui il cacciatore non sia entrato nel fondo delimitato ed abbia risarcito il danno alle colture prodotto dal cane.

Oltre agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria, tutti gli incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge, sono tenuti d'ufficio, ovvero su richiesta del proprietario o conduttore del fondo o di chiunque altro, a redigere immediatamente verbale di accertamento relativo all'infrazione e al danno.

L'abusiva apposizione delle tabelle è punita con l'ammenda da lire 5.000 a lire 10.000, più lire 1.000 per ogni tabella apposta abusivamente.

L'apposizione di dette tabelle non è soggetta ad alcuna tassazione ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 10:

L'articolo 32 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 32. – *Divieto di sparo in determinate località.* — Ferme restando le disposizioni dell'articolo 703 del codice penale e dell'articolo 57 della legge di pubblica sicurezza e del secondo comma dell'articolo 29 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'articolo 8 della presente legge, l'esercizio della caccia con uso di armi da sparo è vietato nelle zone distanti meno di cento metri da immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazione od a posti di lavoro e nelle zone distanti meno di cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviarie o strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali o interpoderali.

È del pari vietato sparare in direzione di detti immobili e vie di comunicazione a distanza minore di metri 150 dagli stessi.

Qualora si usino armi o munizioni di maggiore portata, si deve rispettare una distanza tale da evitare nocumento.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano a quanti sono autorizzati alla caccia degli animali nocivi ai sensi dell'articolo 70.

Nelle zone indicate nel primo capoverso è vietato il porto di armi cariche se non in posizione di sicurezza e solo per motivi di attraversamento. È in ogni caso vietato il porto di armi da sparo cariche, anche se in posizione di sicurezza all'interno di centri abitati e a bordo di veicoli di qualunque genere.

Nel periodo di chiusura della caccia sono vietati il porto e l'uso delle armi da caccia con munizione spezzata e di arnesi per l'uccellagione, a meno che il trasporto avvenga per giustificato motivo e che il fucile sia smontato o chiuso in busta o altro involucro idoneo. Tale divieto si applica, anche in periodo di caccia aperta, nelle zone di ripopolamento e cattura. Il divieto non si applica agli agenti di vigilanza di cui agli articoli 68 e 69.

I contravventori sono puniti, quando il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire 20.000 a lire 100.000. Alla condanna consegue la revoca della licenza da uno a tre anni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 11:

L'articolo 36 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 36. — *Giorno venatorio e divieto di caccia notturna.* — È vietato cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, salvo in casi previsti dagli articoli 24 e 25.

Le operazioni destinate a preparare i richiami possono effettuarsi anche due ore prima della levata del sole e il ritiro può avvenire sino a due ore dopo il tramonto.

È pure consentito lasciare tese le reti nelle ore notturne.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 80.000 e da lire 20.000 a lire 160.000 quando si tratta di selvaggina stanziale protetta. La pena è raddoppiata quando nel caso di caccia notturna essa sia esercitata con uso di sorgenti luminose. In questo caso alla condanna segue la revoca della licenza di caccia o di uccellagione per un periodo da tre a cinque anni.

Nelle ore notturne di cui al primo comma è altresì vietato il porto e l'uso delle armi da caccia caricate con munizioni spezzate. Il divieto non si applica agli agenti di vigilanza. Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 12:

« È vietato detenere per la vendita, vendere e porre altrimenti in commercio gli uccelli morti, di dimensione inferiore a quella del tordo, fatta eccezione per lo storno, per il passero e per l'allodola.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 40.000 ».

Avverto che, nella riunione di ieri sera, lo stesso Comitato ristretto, che già aveva formulato l'articolo, ha ritenuto di inserire, tra il primo e il secondo, un terzo comma del seguente tenore: « Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, sono elencate le specie cui si applica il divieto di cui al precedente comma ».

Di esso darà brevemente ragione l'onorevole Imperiale.

IMPERIALE, *Relatore*. L'articolo 12, anche in base alle osservazioni dell'onorevole Cattani, è stato concepito in modo tale da poter limitare l'attività degli uccellinai.

A tale scopo è stata vietata la vendita di uccelli di mole inferiore a quella del tordo, introducendo peraltro alcune eccezioni.

In particolare, per quanto riguarda cioè il comma aggiuntivo proposto, abbiamo dato mandato al Ministero dell'agricoltura di redigere un elenco di tutte le specie la cui vendita è vietata.

Quindi abbiamo precisato ulteriormente quale sarà la selvaggina che non potrà essere oggetto di commercio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12 con la modifica proposta dal relatore.

(*È approvato*).

Esso pertanto risulta così formulato:

Divieto di esposizione, vendita e commercio di talune specie di selvaggina.

È vietato detenere per la vendita, vendere o porre altrimenti in commercio, gli uccelli morti, di dimensione inferiore a quella del tordo, fatta eccezione per lo storno, per il passero e per l'allodola.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, sono elencate le specie cui si applica il divieto di cui al precedente comma.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 40.000.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 13:

Riserve, bandite, zone di ripopolamento e cattura.

I primi sette commi dell'articolo 43 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, sono sostituiti dai seguenti:

« Le riserve di caccia hanno lo scopo di incrementare la produzione della selvaggina, anche per favorirne l'irradiamento nei terreni circostanti ed agevolare la sosta delle specie migratorie; in esse è consentito l'esercizio venatorio, nei modi e termini di legge, esclusivamente al concessionario ed a chi sia dal medesimo autorizzato.

Le bandite sono destinate all'allevamento della selvaggina, favorito da idonei impianti, ed a facilitare mediante opportuni apprestamenti la sosta delle specie migratorie.

Le zone di ripopolamento e cattura hanno per scopo la produzione e l'incremento della selvaggina da destinare esclusivamente al ripopolamento del territorio di caccia libera e delle zone di ripopolamento e cattura di nuova costituzione.

Nelle bandite e nelle zone di ripopolamento e cattura l'esercizio della caccia è vietato a chiunque, compreso il concessionario, salvo le eccezioni previste dalla presente legge ».

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 14:

L'articolo 44 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 897, è sostituito dal seguente:

« ART. 44. – *Costituzione e concessione di bandita o di riserva*. — La concessione o la revoca di bandita o di riserva è disposta con deliberazione del Comitato provinciale della caccia, resa esecutiva dal suo presidente, ed ha vigore dal giorno della pubblicazione del provvedimento sul foglio degli annunzi legali della provincia.

Nel caso in cui una riserva di caccia o bandita sia compresa nei territori di due o più province, i Comitati provinciali della caccia interessati emanano il provvedimento relativo alla parte di riserva o bandita compresa nel territorio di propria competenza.

La concessione può essere data solo per superfici continue di terreno a condizione che la bandita o la riserva da costituirsi non arrechi pregiudizio alla produzione agraria.

Ove per accertate ragioni tecniche sia necessario comprendere nella bandita o nella riserva anche ai confini di esse, terreni per i quali non sia stato dato il consenso, l'inclusione può essere disposta coattivamente. Il decreto relativo è emanato, previ opportuni accertamenti, dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di intesa con il Ministro per la grazia e la giustizia, e stabilisce anche la misura dell'indennità da corrispondersi ai proprietari dei terreni inclusi coattivamente, nonché le modalità del relativo pagamento. I terreni da comprendere coattivamente non possono superare per le riserve o per le bandite, il decimo della superficie delle stesse.

Nel provvedimento di concessione di bandita o di riserva vengono indicati il nome del concessionario, la durata della concessione, che non può essere inferiore ai tre anni né superiore ai sei, il divieto di subconcessione, la superficie della zona vincolata, gli estremi necessari per l'identificazione di essa, nonché gli obblighi relativi al ripopolamento o alla sosta della selvaggina o al numero degli agenti di vigilanza. Nello stesso provvedimento vengono altresì indicate le condizioni alle quali è subordinata la concessione, con particolare riguardo agli obblighi relativi agli impianti di allevamento in caso di concessione di bandita e a quelli di allevamento e di ripopolamento del territorio riservato e del territorio provinciale destinato alla caccia libera, in caso di concessione di riserva di caccia. Il numero e la specie dei capi di selvaggina che i concessionari delle riserve debbono fornire annualmente ai Comitati provinciali della caccia, per il ripopolamento del territorio provinciale destinato alla caccia libera sono determinati nel provvedimento, in rapporto alla superficie da vincolare, alle specie esistenti ed alle condizioni ambientali di ciascuna riserva.

Avverso i provvedimenti relativi alla costituzione ed alla revoca di bandita o di riserva di cui al primo comma del presente articolo, è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso al Ministro per l'agricoltura e per le foreste, che, previ gli accertamenti del caso, decide entro 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso stesso».

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo si rimette alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 15:

Il primo comma dell'articolo 46 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è così modificato:

« La domanda di concessione o rinnovo di bandita e di riserva deve essere diretta al Presidente del Comitato provinciale della caccia ».

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 16:

L'articolo 49 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, già modificato dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è così modificato:

« Il secondo comma, prima alinea, è così sostituito: « Più particolarmente la revoca viene disposta quando su deliberazione del Comitato provinciale della caccia, resa esecutiva dal suo Presidente, risulti: »;

il terzo e quarto comma sono così sostituiti: « Il Presidente del Comitato provinciale della caccia provvede su deliberazione del Comitato stesso. Contro tale provvedimento è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso al Ministro per l'agricoltura e per le foreste che, previ accertamenti, decide con proprio decreto.

In luogo della revoca della concessione il Presidente del Comitato provinciale della caccia, avuto riguardo alle circostanze di fatto e previa deliberazione del Comitato stesso, può comminare al concessionario il pagamento a favore dell'erario dello Stato di una somma da lire 40.000 a lire 200.000 ».

L'ultimo comma è così sostituito: « Per l'accertamento del funzionamento delle bandite e delle riserve il Comitato provinciale della caccia provvede a periodiche ispezioni avvalendosi di personale da esso indicato ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 17, di cui è stata proposta la soppressione da parte del Comitato ristretto, in quanto nel testo del Piano verde approvato dal Senato vi è una norma che disciplina l'attività dell'Azienda di Stato delle foreste demaniali e quindi la gestione delle foreste; per evitare un contrasto tra le due norme, si è proposta la soppressione di questo articolo 17:

L'articolo 50 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 30 maggio 1940, n. 694, è sostituito dal seguente:

« ART. 50 – *Proprietà demaniali.* — Le proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali quando presentino condizioni favorevoli al ripopolamento o al rifugio della selvaggina, condizioni accertate dal Comitato provinciale della caccia, sono costituite in zone di ripopolamento e cattura della selvaggina ai sensi degli articoli 14 e 15 della presente legge.

La gestione amministrativa e tecnica di tali zone di ripopolamento compete alle amministrazioni provinciali interessate.

Le medesime proprietà possono essere costituite, in tutto o in parte, in bandita di caccia quando, non presentando condizioni favorevoli al ripopolamento e al rifugio della selvaggina, siano assoggettate, da parte della Azienda di Stato per le foreste demaniali ad opere di rimboschimento o comunque quando l'esercizio venatorio costituisca pregiudizio alle colture in atto.

Le bandite di caccia sono costituite dal Ministero dell'agricoltura e foreste, su proposta dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, sentito il Presidente della giunta provinciale competente per territorio.

La gestione tecnica e amministrativa delle bandite è affidata all'Azienda, che vi provvede a mezzo del corpo forestale dello Stato.

I diritti di caccia esistenti sui terreni di altrui proprietà a favore delle foreste demaniali di Tarvisio, in provincia di Udine, rimangono riservati all'Azienda di Stato per le foreste demaniali ».

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo è favorevole alla soppressione di questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 17.

(*Non è approvato*).

In seguito alla soppressione dell'articolo 17, l'articolo 18, se approvato, diventa articolo 17 e gli altri articoli, ugualmente, subiscono lo scorrimento all'indietro di una cifra nella loro numerazione.

Do lettura dell'articolo 17:

L'articolo 51 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« ART. 51. – *Bandite private.* — I proprietari e i possessori di terreni possono ottenere di costituirli in bandita purché l'estensione dei terreni da vincolarsi non sia inferiore a ettari 300 e non sia superiore ad ettari 3.000.

La concessione di bandita non può essere fatta per un periodo superiore a sei anni e può essere rinnovata entro l'anno di scadenza. In ogni caso le bandite di cui al presente articolo non possono essere trasformate in riserve di caccia prima che siano trascorsi due anni dalla scadenza della concessione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 18:

L'articolo 52 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« ART. 52. – *Zona di ripopolamento e cattura.* — Il Consiglio provinciale, su proposta motivata del Comitato provinciale della caccia, sentito il Laboratorio di zoologia ap-

plicata alla caccia, può costituire zone di ripopolamento e cattura della selvaggina, da servire alle esigenze faunistiche con particolare riguardo a quelle della provincia.

Tali zone possono essere costituite solo su terreni adatti al ripopolamento e idonei alle operazioni di cattura della selvaggina e non adibite a colture che potrebbero essere da questa notevolmente danneggiate.

La deliberazione che determina il perimetro della zona da vincolare deve essere pubblicata nelle forme consuete nell'Albo dell'Amministrazione provinciale ed affissa all'albo pretorio dei comuni in cui ricadono i terreni.

Avverso tale deliberazione i proprietari interessati possono proporre opposizione al Consiglio provinciale entro 60 giorni dalla pubblicazione. Decorso il suddetto termine, il Consiglio provinciale – ove sussista il consenso dei proprietari dei fondi costituenti almeno i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare – provvede in merito alla costituzione della zona di ripopolamento e cattura decidendo anche sulle opposizioni presentate e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare un'efficace sorveglianza delle zone medesime anche a mezzo di apposite guardie.

Il consenso si ritiene validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata mossa formale opposizione.

Contro la deliberazione del Consiglio provinciale è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione, al Ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale decide entro 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso stesso.

Ove manchi il consenso dei proprietari che rappresentino i due terzi della superficie da vincolare, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia, può, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità faunistiche, procedere coattivamente alla costituzione della zona di ripopolamento e cattura.

I confini delle zone di ripopolamento e cattura debbono essere delimitati con tabelle perimetrali portanti la scritta " zona di ripopolamento e cattura, articolo 52, testo unico, Divieto di caccia " apposte ai sensi dell'articolo 45 del predetto testo unico. Dette tabelle sono esenti da tasse ».

Faccio presente che rispetto al vecchio testo figurano le seguenti innovazioni:

Al primo comma le parole « previo parere » sono state sostituite dalle parole « su proposta motivata »; le parole « ai bisogni faunistici » dalle parole « alle esigenze faunistiche ». Dopo il quinto comma è stato inserito il seguente comma: « Contro la deliberazione del Consiglio provinciale è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla sua pubblicazione al Ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale decide entro 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso stesso ».

SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato *per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 19:

Nel primo comma dell'articolo 54 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, già sostituito con l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, le parole « ed hanno la durata di anni tre » sono così sostituite: « ed hanno la durata di anni sei ».

Il secondo comma dello stesso articolo viene sostituito dal seguente:

« Le zone predette sono gestite dai Comitati provinciali della caccia. Le direttive generali di gestione delle zone di ripopolamento vengono stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 20:

L'articolo 55 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« ART. 55. – *Trasformazione in riserva delle zone di ripopolamento e cattura.* — Alla scadenza del termine di durata delle zone di ripopolamento e cattura, qualora tale termine non venga prorogato, le zone stesse restano, per la sola successiva annata venatoria, automaticamente costituite in riserva, a vantaggio dei cacciatori residenti nella provincia nel cui territorio siano situati i terreni inclusi nella zona, senza che occorra mutare le tabelle esistenti.

In dette zone sono esenti da ogni tassa le tabelle perimetrali. Dette zone sono altresì esenti dalla tassa ettariale e dalla relativa

soprattassa, per l'anno di esercizio riservato. I cacciatori di altre province che esercitino la caccia e l'uccellagione nelle zone costituite in riserva, ai sensi del primo comma, sono soggetti alle sanzioni previste per l'esercizio abusivo della caccia in riserva. Prima della scadenza del divieto e dell'apertura della zona, il Comitato provinciale della caccia può prelevare dalla stessa, a scopo di ripopolamento, la selvaggina stanziale protetta di cui sia possibile la cattura.

Il Comitato provinciale della caccia disciplina l'esercizio venatorio nella zona trasformata in riserva, onde assicurare il regolare svolgimento dell'esercizio stesso ed una razionale utilizzazione del patrimonio faunistico esistente nel comprensorio. Per il raggiungimento di tali scopi può disporre misure limitative nel godimento della riserva ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 21:

L'articolo 59 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« ART. 59. – *Estensione e durata delle riserve.* — I proprietari e i possessori di terreni possono ottenere di costituirli in riserva di caccia, purché l'estensione dei terreni da vincolarsi non sia inferiore a ettari 300 né superiore a 3.000.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste può autorizzare deroghe a tale limite massimo per le riserve della zona faunistica delle Alpi.

La concessione di riserva è accordata per un periodo non superiore a sei anni ed è rinnovabile. La domanda di rinnovazione deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza.

Il provvedimento di concessione deve essere emesso entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Il Comitato provinciale della caccia deve deliberare sulla domanda di rinnovamento entro sei mesi dalla presentazione. Trascorso quest'ultimo termine, qualora il concessionario abbia interposto ricorso al Ministro per l'agricoltura e le foreste avverso il mancato rinnovo, la caccia e l'uccellagione sono vietate a chiunque nel comprensorio della riserva, in attesa delle decisioni del ricorso stesso.

Nel frattempo devono essere mantenute le tabelle perimetrali ».

L'unica variazione che figura nel testo rispetto a quello originariamente approvato dal Comitato ristretto consiste nell'aggiunta dell'ultimo comma: « Nel frattempo devono essere mantenute le tabelle perimetrali ». Ciò per il caso che vi sia un ricorso contro la riserva e per avere la certezza che si tratta di una zona di riserva.

Pongo in votazione l'articolo 21.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 22, 23, 24 e 25 non sono state apportate modifiche, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 22.

Il primo e l'ultimo comma dell'articolo 60 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, sono sostituiti dai seguenti:

« Più proprietari e possessori di terreni confinanti possono unirsi in consorzio per ottenere la concessione di una riserva di caccia, anche se i fondi rispettivi, considerati separatamente, non raggiungono la estensione di 300 ettari ».

« Nel decreto di concessione il direttore della riserva è designato ad ogni effetto di legge come concessionario; la sua eventuale sostituzione va comunicata al Comitato provinciale della caccia per la ratifica e l'annotazione in margine al provvedimento di concessione ».

(*È approvato*).

ART. 23.

L'articolo 61 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dagli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« ART. 61. – *Affitto e tasse per le riserve.* — La concessione di riserva di caccia è soggetta al pagamento della tassa annuale di lire 200 per ettaro.

Nella zona faunistica delle Alpi e nei territori montani o in quelli classificati tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, la tassa per le riserve è di lire 25 per ettaro.

In caso di affitto di una riserva l'affittuario, indipendentemente dalle tasse dovute dal concessionario, è tenuto a pagare metà delle tasse stabilite nel primo e nel secondo comma del presente articolo. Non sono trasferibili all'affittuario gli obblighi di concessionario.

Il contratto di affitto di una riserva non è valido agli effetti della legge sulla caccia

ove non sia stato comunicato al Comitato provinciale della caccia e da questo approvato. Per le riserve che interessano i territori di due o più province, la comunicazione è fatta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che provvede all'approvazione, sentiti i Presidenti del Comitato provinciale della caccia competenti per territorio.

Il subaffitto di una riserva non è ammesso sotto pena di decadenza della concessione ».

(*È approvato*).

ART. 24.

L'ultimo comma dell'articolo 63 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Nelle riserve è concesso di far ricaricare i fucili durante le battute o in valle da persone pratiche, anche se non munite di licenza e di far portare i fucili di ricambio ».

(*È approvato*).

ART. 25.

L'ultimo comma dell'articolo 66 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Nelle località di modesta utilizzazione agricola e forestale e notoriamente frequentate in determinate stagioni da selvaggina migratoria è in facoltà del Comitato provinciale della caccia di negare le nuove concessioni di riserva e di revocare, sospendere, limitare e condizionare le concessioni esistenti ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 26:

L'articolo 67 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 67. – *Caccia controllata nella zona delle Alpi.* — La zona faunistica delle Alpi è sottoposta a regime di caccia controllata per la tutela della tipica fauna alpina, ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della presente legge.

Il Comitato provinciale della caccia vigila sull'osservanza delle norme relative all'esercizio della caccia controllata. Il Comitato per la relativa gestione, si avvale della collaborazione delle Associazioni venatorie, di cui all'articolo 86 del presente testo unico, e, in particolare, di quelle aventi maggiore consistenza nella provincia, con il concorso delle altre.

Tutti i titolari di licenza possono esercitare la caccia e l'uccellagione nelle zone di caccia controllata, assoggettandosi alle condizioni stabilite dal regolamento deliberato dal Comitato provinciale della caccia sulla scorta di un regolamento-tipo nazionale predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentite le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico. Il regolamento è reso esecutivo dal Presidente del Comitato provinciale della caccia.

Nella zona faunistica delle Alpi tutto il territorio comunque costituito in riserva di caccia, è sottoposto, alla scadenza delle concessioni di riserva, al regime di caccia controllata. È tuttavia consentito il rinnovo o la costituzione, a norma della presente legge, di riserve private a carattere naturalistico nelle quali, attraverso una rigida sorveglianza ed una oculata protezione della specie, in base alle norme da fissare col regolamento di cui al terzo comma, sia assicurata una funzione di conservazione e di incremento della fauna.

Il territorio costituito o costituendo in riserve private a carattere naturalistico, non può superare complessivamente, in ciascun comune, il quinto del territorio utile alla caccia della tipica fauna alpina. Il Comitato provinciale della caccia stabilisce ogni anno il numero massimo dei capi di ciascuna specie di selvaggina tipica alpina che potrà essere abbattuto in ogni riserva ».

L'unica modifica apportata al vecchio testo consiste nella soppressione, al terzo comma, dell'inciso « a parità di diritti ».

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo si rimette alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 26 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 27:

« *Oasi di protezione della fauna.* — Il Ministro per l'agricoltura e foreste, su proposta del Comitato provinciale della caccia competente per territorio, sentito il parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può costituire oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale o migratoria, nelle quali è vietata la caccia e l'uccellagione.

Il territorio costituito in oasi di protezione è delimitato a cura del Comitato provinciale della caccia da cartelli indicanti il divieto di caccia e di uccellagione. I cartelli sono esenti da qualsiasi tassa.

Il Comitato provinciale della caccia, su richiesta del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può autorizzare catture a

scopo di studio in dette oasi. Può altresì autorizzare la cattura, anche con mezzi e in tempi vietati, di determinate specie di selvaggina, quando esse arrechino effettivi danni alle colture agricole.

Chi effettua l'esercizio venatorio in dette oasi è punito con l'ammenda da lire 16.000 a lire 80.000 ».

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 27.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 28:

Il primo comma dell'articolo 69 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del testo unico hanno facoltà di chiedere al Prefetto, a termini della legge di pubblica sicurezza, il riconoscimento di guardie giurate volontarie per quei soci che diano sicuro affidamento di serietà e di capacità e che intendono eseguire volontariamente servizio di vigilanza venatoria. Dette guardie giurate sono equiparate, ad ogni effetto, alle guardie volontarie ».

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo si rimette alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 28 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 29:

L'articolo 70 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 21 luglio 1965, n. 923, è sostituito dal seguente:

« ART. 70. – *Divieto per gli agenti di esercitare la caccia e l'uccellagione*. — Ai guardacaccia dipendenti dalle provincie e dai Comitati provinciali della caccia, alle guardie giurate dipendenti da concessionari di bandite e riserve e agli agenti di vigilanza sono vietate la caccia e l'uccellagione nelle località e nel tempo in cui esercitano le loro funzioni.

Essi possono, di volta in volta, essere autorizzati, per iscritto, dalle provincie, dai Comitati o dai concessionari, a cacciare – nei periodi di caccia aperta – determinate specie di selvaggina.

Gli agenti di vigilanza di cui all'articolo 68 sono autorizzati all'uccisione e alla cattura degli animali nocivi in ogni epoca e a tale scopo possono portare il fucile da caccia con munizioni spezzate, anche in tempo di divieto, purché siano muniti, in mancanza della normale licenza, dello speciale porto d'armi ».

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 29.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 30:

Il penultimo comma dell'articolo 72 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli agenti la consegnano al Comitato provinciale della caccia, che provvede a liberare in località adatta la selvaggina viva, salvo che si tratti di richiami, e a vendere la selvaggina morta e i richiami. In quest'ultimo caso il prezzo sarà tenuto a disposizione di colui contro il quale è stata elevata la contravvenzione, per il caso che egli sia assolto. Nel caso, invece, di condanna o di oblazione, l'importo della vendita della selvaggina e dei richiami sequestrati deve essere versato alle casse del Comitato provinciale della caccia a favore del Comitato stesso. Le somme in tal modo introitate saranno impiegate a scopi di protezione della selvaggina o per ripopolamento ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 31:

L'articolo 77 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 77. – *Oblazione*. — Per le contravvenzioni previste dalla presente legge che siano punibili con la sola ammenda, il colpevole è ammesso a fare oblazione nel termine di 15 giorni da quello della contestazione della contravvenzione o, se questa non abbia avuto luogo, dalla comunicazione di cui al primo comma dell'articolo 72.

Il contravventore, entro il termine suddetto, deve pagare all'erario la somma dovuta a titolo di oblazione e, al Comitato provinciale della caccia, che ne rilascia ricevuta, le eventuali spese in misura comunque non superiori a lire 1.500.

La precedente disposizione non si applica quando la caccia e l'uccellagione vengano esercitate senza licenza, ovvero facendo uso di mezzi proibiti di cui all'articolo 14, nonché nei casi previsti dagli articoli 30 e 36 e dell'ultimo comma dell'articolo 76 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 32:

L'articolo 78 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 78. – *Obbligo del procedimento penale.* — Il Comitato provinciale della caccia, indipendentemente dall'obbligo fatto agli agenti di vigilanza dall'articolo 2 del Codice di procedura penale, trasmette al Pretore il verbale di contravvenzione per il procedimento penale nei seguenti casi:

a) quando la contravvenzione non ammette oblazione;

b) quando il contravventore non abbia pagato nel termine prescritto le somme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, o non abbia presentato domanda di oblazione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 33:

L'articolo 82 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, già sostituito dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« ART. 82. – *Comitati provinciali della caccia.* — Con provvedimento del Presidente della Giunta provinciale è costituito, in ciascuna provincia, il Comitato provinciale della caccia, organo dell'Amministrazione provinciale con ordinamento autonomo.

Esso si compone:

a) del Presidente della Giunta provinciale o di un Consigliere da lui delegato, in qualità di Presidente del Comitato;

b) del Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o di un funzionario da lui delegato;

c) del Capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste o di un funzionario da lui delegato;

d) di un insegnante di scienze naturali (zoologia);

e) di cinque cacciatori designati dagli organi provinciali delle associazioni venatorie di cui all'articolo 86 in misura proporzionata alla consistenza delle stesse e determinata dal Presidente della Giunta provinciale;

f) di un rappresentante degli agricoltori;

g) di un rappresentante dei coltivatori diretti;

h) di un concessionario di riserva di caccia della provincia;

i) di un rappresentante provinciale dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.

I membri di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *h*), e *i*), sono nominati e revocati su proposta delle rispettive associazioni.

Il Comitato elegge il vice presidente fra i membri di cui alla lettera *e*).

Svolge le funzioni di segretario del Comitato un dipendente dell'Amministrazione provinciale nominato dal Presidente della Giunta provinciale.

Tutte le deliberazioni del Comitato sono rese esecutive dal suo Presidente con apposito provvedimento, dopo la loro pubblicazione nelle forme consuete all'Albo dell'Amministrazione provinciale.

Contro dette deliberazioni è ammesso ricorso al Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Il Comitato provinciale per la caccia ha sede presso l'Amministrazione provinciale. La revisione dei conti è affidata ad un Collegio composto da un funzionario dell'Amministrazione provinciale nominato dal Presidente della Giunta provinciale e da due membri nominati dal Comitato provinciale della caccia.

Il servizio di cassa è affidato alla Tesoreria dell'Amministrazione provinciale.

Le spese per il personale dipendente dal Comitato provinciale della caccia e di quello ad esso assegnato sono a carico dell'Amministrazione provinciale ».

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 33.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 34:

L'articolo 85 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 85. – *Laboratorio di zoologia applicata alla caccia.* — Il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, istituito presso l'Università di Bologna, è costituito in persona giuridica pubblica sottoposto alla vigilanza del Ministero agricoltura e foreste.

Esso svolge attività tecnico-scientifica e di consulenza del Ministero in materia di caccia ed esercita gli altri compiti che saranno stabiliti con lo statuto da approvarsi dal Ministero medesimo.

La consistenza numerica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale saranno disciplinati da apposito regolamento da approvarsi dal Ministero dell'Agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro.

Alle spese per il funzionamento del Laboratorio, comprese quelle per il personale, si provvede con i contributi di cui all'articolo 92 e con apposito fondo da iscriversi annualmente nello stato di previsione del Ministero della agricoltura e delle foreste.

Il Collegio sindacale è composto di tre funzionari designati due dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il terzo dal Ministero del tesoro.

Presso le Università, gli istituti sperimentali zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, gli istituti zooprofilattici del Ministero della Sanità possono essere istituiti centri di studio per l'allevamento, l'alimentazione e le malattie della selvaggina ».

Su richiesta della Commissione bilancio che ne aveva proposto la modifica, il Comitato ristretto ha soppresso il quarto comma di questo articolo ed ha proposto la seguente formulazione del quinto comma:

« Il Collegio sindacale è composto di tre funzionari designati rispettivamente in numero di due e di uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministero del tesoro ».

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 34 con le modificazioni suggerite dalla Commissione Bilancio.

(*È approvato*).

L'articolo 34 risulta pertanto così formulato:

L'articolo 85 del testo unico del 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 85. – *Laboratorio di zoologia applicata alla caccia*. — Il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, istituito presso l'Università di Bologna, è costituito in persona giuridica pubblica sottoposto alla vigilanza del Ministero agricoltura e foreste.

Esso svolge attività tecnico-scientifica e di consulenza del Ministero in materia di caccia ed esercita gli altri compiti che saranno stabiliti con lo statuto da approvarsi dal Ministero medesimo.

La consistenza numerica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale saranno disciplinati da apposito regolamento da approvarsi dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro.

Il Collegio sindacale è composto di tre funzionari designati rispettivamente in numero di due e di uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministero del tesoro.

Presso le Università, gli Istituti sperimentali zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, gli istituti zooprofilattici del Ministero della sanità possono essere istituiti centri di studio per l'allevamento, l'alimentazione e le malattie della selvaggina ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 35.

L'articolo 86 del testo unico del 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

ART. 86. – *Associazioni venatorie*. — Le associazioni venatorie sono libere.

La Federazione italiana della caccia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma.

Essa si compone dei propri organi locali e fa parte del Comitato olimpico nazionale italiano. Per l'esercizio delle attività di interesse tecnico-venatorio la Federazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale, previa ratifica del Comitato olimpico nazionale, approva lo statuto e le eventuali modificazioni.

Le associazioni nazionali fra i cacciatori istituite per atto pubblico sono riconosciute come associazioni venatorie agli effetti della presente legge con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello dell'interno, purché posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalità esclusivamente sportive, ricreative o tecnico-venatorie;

b) posseggano una efficiente e stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici.

Le associazioni riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nelle associazioni venatorie riconosciute non possono rivestire cariche coloro che abbiano riportato condanne per violazioni alla legge sulla caccia.

Qualora vengono meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministero per l'agricoltura e le foreste dispone con proprio decreto, d'intesa con il Ministro per gli interni, la revoca del riconoscimento stesso ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 36:

L'articolo 88 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 88. – *Compiti delle associazioni venatorie.* — Le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico oltre agli altri compiti che la presente legge affida loro, provvedono:

a) ad organizzare i cacciatori ed a tutelare i loro legittimi interessi;

b) a collaborare nel campo tecnico organizzativo della caccia con gli organi dello Stato e degli Enti locali;

c) ad assistere gli organizzati con provvidenze tecniche e normative;

d) a divulgare fra i cacciatori le conoscenze tecniche e quelle venatorie;

e) a promuovere e finanziare iniziative atte a rendere più proficuo l'esercizio venatorio;

f) ad organizzare gare, mostre, esposizioni ed altre manifestazioni di carattere venatorio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 37:

L'articolo 90 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 90. – *Tasse per le licenze di caccia e uccellagione.* — Le licenze per l'esercizio della caccia e della uccellagione sono soggette al pagamento delle seguenti tasse annuali a favore dell'erario:

a) licenza di caccia con uso di fucile a un colpo: lire 6.000; a due colpi: lire 8.000; a più di due colpi: lire 12.000;

b) licenze di porto di fucile per gli agenti di vigilanza, per il controllo dei predatori: lire 1.000;

c) barca a motore per uso di caccia con fucile sui fiumi: lire 30.000;

d) archibugio o altra arma da getto a cavalletto o spingarda con barche senza motore: lire 40.000; per ogni arma in più: lire 10.000;

e) archibugio o altra arma da getto a cavalletto con appoggio fisso: lire 9.000; per ogni arma in più: lire 5.000;

f) licenza di uccellagione fissa: lire 30.000;

g) licenza di quagliara, paretai e copertoni: lire 20.000;

h) licenza di prodina: lire 15.000;

i) appostamento fisso: lire 10.000.

Per le concessioni di riserva devono essere pagate le tasse indicate nell'articolo 61 e, per tutte le tabelle, per le quali non è prevista l'esenzione, la tassa prescritta dalla legge di bollo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 38:

L'articolo 91 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 91. – *Soprattasse per licenze di caccia e uccellagione.* — Le licenze di caccia e di uccellagione escluse quelle rilasciate ai guardacaccia ai sensi della lettera *b*) dell'articolo precedente, sono soggette al pagamento, oltre che delle tasse specificate nell'articolo precedente, delle seguenti soprattasse:

a) per ogni licenza di caccia con uso di fucile a un colpo: lire 1.000;

b) per ogni licenza di caccia con uso di fucile a non più di due colpi: lire 1.500;

c) per ogni licenza di caccia con uso di fucile a più di due colpi: lire 2.000;

d) per ogni licenza di barca a motore per uso di caccia col fucile sui fiumi: lire 120.000;

e) per ogni licenza di archibugio o altra arma da getto a cavalletto o spingarda con barca senza motore: 50.000; per ogni arma in più: lire 20.000;

f) per ogni licenza di uccellagione: lire 5.000 per la prodina con un sol paio di reti; lire 20.000 per i paretai e copertoni fino a due paia di reti, roccoli e brescianelle senza passate; lire 30.000 per i paretai e copertoni con più di due paia di reti, roccoli e brescianelle con passate a reti tordare, boschetti o tordare con richiami; lire 50.000 per la quagliera.

g) per ogni licenza di appostamento fisso di caccia e di uccellagione con apposizione di tabelle delimitanti la zona di rispetto: lire 40.000, elevate a lire 80.000 per gli appostamenti fissi per colombacci;

h) per ogni cento lire o frazione di cento lire di tassa ettariale per le bandite private e per le riserve dovrà pagarsi una soprattassa di lire 100;

i) per ogni tabella indicante il divieto di caccia, soggetta al pagamento della tassa di bollo, deve pagarsi una soprattassa di lire 50.

A proposito di questo articolo, le amministrazioni provinciali, attraverso la loro associazione e numerosi telegrammi che mi sono stati inviati, hanno fatto presente che le spese che affrontano per la caccia non sono coperte in maniera adeguata da queste soprattasse. Quindi, insieme con i membri del Comitato ristretto, si è ritenuto, tenuto conto che la quasi totalità dei cacciatori dispone della « doppietta », per venire incontro alle richieste delle associazioni provinciali, di aumentare di 500 lire la soprattassa per la « doppietta » e per le licenze di caccia con uso di fucile a più di due colpi.

BERAGNOLI. Circa la questione delle tasse e delle soprattasse, le organizzazioni venatorie provinciali hanno rivendicato da molto tempo una diversa ripartizione degli introiti. Attualmente lo Stato incassa parecchi degli introiti: incassa parecchi miliardi con le tasse, mentre attraverso le soprattasse dà pochi spiccioli alle amministrazioni provinciali. Noi pertanto auspichiamo una diminuzione delle tasse e l'inasprimento delle soprattasse.

A questo proposito presenterò un ordine del giorno. Per il momento dichiaro che voterò contro questo articolo.

GITTI. Mi asterrò dalla votazione dell'articolo.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono favorevole alla approvazione dell'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 38 con la proposta di aumento della soprattassa per la « doppietta ».

(*È approvato*).

L'articolo 38 risulta pertanto, a seguito delle modificazioni introdotte, così formulato:

L'articolo 91 del teso unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 91. – *Soprattasse per licenze di caccia e uccellagione*. — Le licenze di caccia e uccellagione escluse quelle rilasciate ai guardacaccia ai sensi della lettera *b*) dell'articolo precedente, sono soggete al pagamento, oltre che delle tasse specificate nell'articolo precedente, delle seguenti soprattasse:

a) per ogni licenza di caccia con uso di fucile a un colpo: lire 1.000;

b) per ogni licenza di caccia con uso di fucile a non più di due colpi: lire 2.000;

c) per ogni licenza di caccia con uso di fucile a più di due colpi: lire 2.500;

d) per ogni licenza di barca a motore per uso di caccia col fucile sui fiumi: lire 120.000;

e) per ogni licenza di archibugio o altra arma da getto a cavalletto o spingarda con barca senza motore: lire 50.000; per ogni arma in più: lire 20.000;

f) per ogni licenza di uccellagione: lire 5.000 per la prodina con un sol paio di reti; lire 20.000 per i paretai e copertoni fino a due paia di reti, roccoli e brescianelle senza passate; lire 30.000 per i paretai e copertoni con più di due paia di reti, roccoli e brescianelle con passate a reti tordare, boschetti o tordare con richiami; lire 50.000 per la quagliara;

g) per ogni licenza di appostamento fisso di caccia e di uccellagione con apposizione di tabelle delimitanti la zona di rispetto lire 40.000, elevate a lire 80.000 per gli appostamenti fissi per colombacci;

h) per ogni 100 lire o frazione di 100 lire di tassa ettariale per le bandite private e per le riserve dovrà pagarsi una soprattassa di lire 100;

i) per ogni tabella indicante il divieto di caccia, soggetta al pagamento della tassa di bollo, deve pagarsi una soprattassa di lire 50 ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 39:

L'articolo 92 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 92. – *Ripartizione del provento delle soprattasse*. — Il provento complessivo delle soprattasse da utilizzarsi in aggiunta a eventuali normali stanziamenti per gli scopi di cui alla presente legge, viene ripartito come segue:

a) il 60 per cento alle Amministrazioni provinciali in relazione all'introito della rispettiva provincia;

b) il 25 per cento alle Amministrazioni provinciali in relazione alla importanza faunistica del territorio;

c) il 5 per cento al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia;

d) il 10 per cento alle Associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico, a finanziamento di attività tecniche specifiche approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il provento complessivo delle soprattasse viene stanziato in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Si provvede alla erogazione del provento entro tre mesi dalla avvenuta iscrizione in bilancio».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 40:

L'articolo 93 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 93. – *Stanziamenti di fondi per la caccia.* — A tutte le altre spese comunque interessanti il servizio della caccia comprese quelle per l'erogazione di contributi ad enti e privati fino al 50 per cento della spesa per l'acquisto di riproduttori e per iniziative di ripopolamento per l'attrezzatura degli allevamenti, di selvaggina e per la sorveglianza, si provvede con apposito fondo da stanziarsi annualmente nel bilancio del Ministero per la agricoltura e per le foreste. L'erogazione di contributi ad enti e privati deve essere diretta esclusivamente a favorire l'incremento venatorio in zone particolarmente depresse, che potrebbero ritrarre notevoli beneficî di ordine economico e turistico ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 41:

Sono abrogati gli articoli 9, 13, 39, 87, 89, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 del testo unico 5 giugno 1939 n. 1016.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 42:

Aggiornamento dei valori delle ammende.

La misura delle ammende di cui agli articoli 7, 10, 14, 18, 25, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentata del 50 per cento. L'ammenda prevista per contravvenzioni alle norme dell'articolo 73 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è stabilita da un minimo di lire 2.000 ad un massimo di lire 10.000.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 43:

In deroga alle vigenti norme della legge comunale e provinciale, le deliberazioni dei Consigli e delle Giunte provinciali adottate in applicazione e per l'attuazione dei disposti e delle finalità del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e della presente legge, sono, relativamente alla materia venatoria, soggette al solo visto o esame di legittimità da parte dell'autorità di vigilanza.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 44:

NORME TRANSITORIE E FINALI

Superficie delle bandite e delle riserve.

Le concessioni in atto relative alle bandite e riserve, la cui estensione non sia conforme a quanto previsto dalla presente legge, restano in vigore sino alla loro scadenza.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 45:

Contratti di affitto delle riserve.

I contratti di affitto alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano in contrasto con l'articolo 23 della stessa, conservano efficacia fino alla loro data di scadenza.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 46:

Abrogazione di altre norme venatorie. Soppressione dei diritti ed usi civici di caccia.

Sono abrogate tutte le norme che comunque si riferiscano alla caccia e siano in contrasto con la presente legge.

Sono soppressi tutti i diritti ed usi civici di caccia o di uccellagione comunque ed in qualunque tempo e modo costituiti ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 47:

Entrata in vigore della legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ad eccezione delle norme relative al rilascio e al rinnovo delle licenze di caccia e di uccellagione di cui all'articolo 1 della presente legge che entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione stessa.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Per necessità di collegamento con le norme del testo unico non abrogate dalla presente legge, il Comitato ristretto propone di inserire nella legge stessa un ulteriore articolo, che assumerà il n. 47 (e, conseguentemente il n. 47 diverrà n. 48), così formulato:

I poteri e le facoltà, già spettanti in base al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, ai Presidenti delle giunte provinciali, sono attribuiti ai Presidenti dei Comitati provinciali della caccia, sempre che non rientrino tra quelli attribuiti ai Comitati stessi dalla presente legge.

Vengono attribuiti ai Comitati provinciali della caccia quelli previsti dagli articoli 26 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Pongo in votazione il nuovo articolo nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento della proposta di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

L'onorevole Gitti ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione agricoltura, nell'approvare le nuove norme per l'esercizio venatorio, nell'eventualità che le disposizioni non diventino operanti prima dell'inizio della prossima stagione venatoria

invita il Governo

nell'emanare le disposizioni del calendario venatorio per il 1966-67 ad uniformarsi alle norme fissate dalla nuova legge ».

SCHIETROMA, *Sottosegretario di tSato per l'agricoltura e le foreste.* Lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Della Briotta, Beragnoli e Gitti hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione agricoltura della Camera nella sua seduta del 14 luglio 1966

fa voti

perché il Ministro dell'agricoltura, nel disporre il regolamento di cui al terzo capoverso dell'articolo 26 della nuova legge sulla caccia tenga conto delle tradizioni venatorie esistenti in varie province della zona delle Alpi e delle soluzioni organizzative sin qui attuate.

Tali situazioni potranno essere mantenute nella misura in cui esse si siano palesate utili per la tutela della selvaggina nobile stanziale e dell'intero patrimonio faunistico ».

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Beragnoli e Mazzoni hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XI Commissione permanente (Agricoltura) della Camera dei deputati, nell'approvare in sede legislativa le nuove norme sulla protezione della selvaggina e sull'esercizio della caccia,

fa voti

affinché la nuova disciplina sia definitivamente approvata e possa entrare in vigore prima dell'imminente periodo di apertura della caccia.

Invita il Governo

ad adoperarsi, per quanto è di sua competenza, affinché l'auspicio di cui sopra possa realizzarsi ».

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gitti, Beragnoli, Mazzoni, Della Briotta e Prearo hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La XI Commissione permanente (Agricoltura) della Camera dei deputati, nell'approvare le nuove norme relative alla protezione della selvaggina e all'esercizio della caccia,

invita il Governo

ferme restando le norme che vengono approvate in data odierna, a presentare sollecitamente un disegno di legge delegato recante

particolareggiate direttive per l'emanazione di un nuovo testo unico nella materia che, sentita una commissione di 9 deputati e 9 senatori, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e a statuto ordinario, disciplini in particolare modo:

a) il rilascio delle licenze di caccia con uso di fucile introducendo il principio dell'esame di idoneità tecnica e giuridica per i cittadini che chiedono per la prima volta la licenza stessa;

b) a regolamentare l'uso dei terreni appartenenti all'Azienda di Stato per le foreste demaniali ai fini dell'attività venatoria onde i medesimi siano costituiti in bandita quando sono assoggettati ad opere di rimboschimento e il rimanente in zone di ripopolamento e cattura da costituirsi a cura delle amministrazioni provinciali;

c) tenga conto delle proposte fatte in proposito dal relatore Imperiale e coordini tutta la materia ».

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Poiché i proponenti lo richiedono, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Beragnoli e Mazzoni hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XI Commissione permanente (Agricoltura) della Camera dei deputati, riunita per discutere ed approvare, in sede legislativa, le nuove norme sulla protezione della selvaggina e sull'esercizio della caccia:

considerato che tali nuove norme, fra l'altro, prevedono:

a) un modesto aumento delle tasse ettariali per la concessione delle riserve private di caccia;

b) un forte aumento di tutte le soprattasse il cui solo ricavato è destinato, per l'85 per cento, alle amministrazioni provinciali le quali dovranno utilizzarlo in aggiunta ai loro attuali normali stanziamenti per il finanziamento delle iniziative previste dalla legge per l'incremento del patrimonio faunistico e per l'organizzazione della sorveglianza;

constatato come nella nuova regolamentazione non è stata accolta la generale richiesta degli Enti locali e delle organizzazioni venatorie di una diversa ripartizione degli introiti derivanti all'erario dalle attività venatorie sotto forma di tasse e soprattasse in modo che almeno il 30 per cento delle prime sia destinato per legge alle amministrazioni provinciali per l'adempimento dei loro compiti d'istituto in materia venatoria;

rilevato che il finanziamento necessario alla realizzazione di tali compiti d'istituto viene, quasi totalmente, posto a carico dei titolari delle licenze di caccia e d'uccellagione attraverso l'aumento delle soprattasse senza che contemporaneamente lo Stato sia impegnato per legge a fare altrettanto;

invita il Governo

affinché, in attesa di una nuova disciplina legislativa che sancisca l'auspicata nuova ripartizione, provveda ad aumentare adeguatamente l'apposito stanziamento sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in modo che il medesimo possa congruamente elevare i contributi alle amministrazioni provinciali ed ai comitati provinciali della caccia raggiungendo, complessivamente, la percentuale sopramenzionata ».

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Lo accetto come raccomandazione.

ARMANI. Desidererei chiedere al rappresentante del Governo se è intenzione del Ministero pubblicare un testo unificato del vecchio testo unico e delle nuove norme, onde rendere più agevole la presa di conoscenza di tutta la materia.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Si provvederà sicuramente a pubblicare un nuovo testo, sia pure a carattere non ufficiale, in cui siano riportate organicamente le norme del testo unico rimaste in vigore, integrate da quelle che abbiamo poco fa approvato.

PRESIDENTE. Desidero rivolgere il mio più caloroso ringraziamento ai presentatori delle proposte di legge (i quali ci hanno fornito l'opportunità di affrontare un tema tanto importante e tanto delicato), ed al relatore, onorevole Imperiale, che ha compiuto un lavoro irto di difficoltà dovendo affrontare e risolvere i numerosi e complessi problemi che gli si sono posti dinnanzi.

Permettetemi inoltre di estendere questo grazie ai componenti il Comitato ristretto, all'onorevole Schietroma (per il continuo e fattivo aiuto fornito alla Commissione) ed a tutti i colleghi facenti parte della Commissione per averci consentito di condurre in porto una riforma tanto attesa da tutta l'opinione pubblica. Alcuni colleghi hanno chiesto la parola per dichiarazione di voto. Ne hanno facoltà.

MAZZONI. Ringrazio a mia volta il Presidente della Commissione che ha seguito con

cura ed attenzione il nostro lavoro, che, per la complessità della materia, necessitava di un contributo proficuo dettato dall'esperienza, una esperienza che egli aveva avuto occasione di acquisire in posti di responsabilità ricoperti.

Avremmo desiderato che le nuove norme sulla caccia e sull'uccellaggione che andiamo ad approvare avessero previsto maggiori poteri per le provincie, organi periferici dello Stato, una maggiore estensione delle limitazioni dei privilegi privatistici, un più esteso contributo pubblico, rendendo al settore una aliquota più alta di quanto proviene all'erario dall'attività venatoria, per una più efficace azione di difesa e di sviluppo della selvaggina, oggetto di così diffuso interesse sportivo.

Votiamo tuttavia a favore del provvedimento, come avvio ad una più radicale riforma. Infatti, la modifica, seppur parziale, del testo unico sulla caccia e sull'uccellagione non può che essere accolta con completa soddisfazione da chi, cacciatore o appassionato di problemi venatori, ha da lungo tempo sostenuto l'esigenza di rivedere, con spirito democratico, l'intero ordinamento in materia, per adeguarlo al mutamento delle condizioni avvenuto sia nell'ambiente naturale della selvaggina sia nella pratica dell'esercizio venatorio.

Le norme sulla caccia, infatti, risalendo per la maggior parte al 1923, non corrispondevano ormai più alle profonde modificazioni dell'ambiente faunistico, preso d'assalto dal progresso che estende le colture in zone già paludose e boschive, infittisce la campagna di casolari e di strade, cosparge i seminativi di concimi e di antiparassitari e mette nelle mani dei cacciatori armi e munizioni sempre più perfezionate. Si rendeva quindi necessaria una legislazione sulla caccia che estendesse la protezione, il ripopolamento e l'incremento della selvaggina, la disincentivazione dell'uso e delle forme di maggiore distruzione della selvaggina in generale e di particolari specie, mediante un più adeguato calendario venatorio e l'istituzione della caccia controllata.

Le principali modifiche al vetusto testo unico concernono:

a) nuovi termini e modi del calendario venatorio, valido permanentemente per tutto il territorio nazionale;

b) l'istituzione, disposta con decreto del Presidente della Giunta provinciale, quale Presidente del Comitato della caccia, della caccia controllata per la stanziale con limitazioni di tempo, luogo, specie e numero di capi da abbattere;

c) nuove regolamentazioni della caccia in territorio riservato, con più precisi compiti e funzioni ed obblighi per la diffusione in territorio libero della selvaggina;

d) il completo passaggio delle competenze in materia ai comitati caccia, organi delle amministrazioni provinciali;

e) il divieto di caccia nei fondi completamente chiusi anche ai proprietari;

f) la proibizione degli appostamenti fissi sui valichi montani e collinosi e l'autorizzazione annuale degli appostamenti stessi da parte del comitato caccia;

g) il divieto di vendita di uccelli morti di dimensioni inferiori a quelle dei tordi, eccezione fatta per il passero e l'allodola;

h) un più adeguato finanziamento dei servizi per la caccia (ripopolamento, sorveglianza, lotte ai nocivi ecc.);

i) una migliore articolazione delle funzioni e dei compiti delle associazioni venatorie.

In base ai nuovi criteri, i periodi di permesso di caccia e di uccellagione sono consentiti dalla seconda domenica di settembre fino al 1° gennaio, con facoltà del Comitato provinciale della caccia, con decreto del suo Presidente, di istituire un regime di caccia controllata alla stanziale protetta, con limitazioni di tempo, di luogo, di specie e di numero di capi da abbattere.

Le eccezioni a tali criteri riguardano la zona faunistica delle Alpi, ove la caccia si chiude il 15 dicembre; la caccia alla coturnice che è permessa dalla prima domenica di ottobre; la caccia al cinghiale e ai maschi del cervo e del daino, consentita dal primo novembre al 31 gennaio dell'anno successivo; la caccia al capriolo maschio che si chiude il 1° gennaio.

La caccia alle altre specie e alla migratoria è permessa dalla prima domenica dopo il 15 agosto al 1° gennaio, consentendo al Comitato di limitarla fino alla seconda domenica di settembre, per tre giorni la settimana, esclusi i giorni festivi, e di vietare l'uso del cane; fino al 28 febbraio al fringuello, al germano e alla folaga e fino all'ultima domenica di marzo ai colombidi, ai tordidi, agli sturnidi, alaudi, al passero e ai palmipedi e trampolieri.

Il risultato conseguito rappresenta un passo verso la generale riforma, ormai indispensabile per difendere l'oggetto di così appassionante esercizio sportivo, possibile con l'abolizione di ogni privilegio individualistico, con una più diffusa coscienza venatoria, con un più accentuato carattere pubblicistico dell'in-

tero assetto faunistico. Il passo compiuto, non senza difficoltà, si muove in tal senso.

Le difficoltà, numerose e di diverso ordine, appaiono del resto dal lungo e faticoso *iter* che hanno incontrato le proposte di legge presentate da parlamentari di ogni gruppo in tutte le legislature della Repubblica. Nel 1957 un testo limitato approvato dal Senato non fu approvato dalla Camera; nel 1962 il Senato approvò una proposta che aveva recepito i principali articoli contenuti nella proposta Mazzoni-Pieraccini, presentata fin dal 18 dicembre 1958, ma che restò arenata, anche per la sopravvenuta decisione della Corte costituzionale sugli articoli 8 e 91 del testo unico.

Dopo il 1963 è stato necessario nuovamente vincere la resistenza del privilegio, rappresentato anche in Parlamento; è stato necessario superare le posizioni talvolta contrapposte fra cacciatori classici e uccellinai; fra cacciatori delle differenti zone del paese che esprimevano diversi tradizionali interessi e usi venatori. Infine è stato indispensabile mediare le posizioni dei cacciatori e degli organi statali preposti alla caccia.

Un contributo decisivo è stato dato dall'accordo raggiunto fra le associazioni venatorie e l'Unione provinciale d'Italia, il cui Comitato, uscito dal Convegno di Bologna della primavera del 1964, fornì l'attestato della possibilità, della necessità e dell'urgenza delle modifiche al vecchio testo unico, che il Parlamento ha ritenuto di apportare.

Chi ha per quasi dieci anni perseguito tale obiettivo che vede oggi realizzato non può che essere soddisfatto, sperando che quella soddisfazione sia condivisa dai cacciatori italiani, quale impegno per ulteriori miglioramenti capaci di rispondere al desiderio comune: dare maggiori e migliori possibilità sportive, maggiori, migliori e razionali conoscenze venatorie, maggiori e migliori condizioni all'esercizio della caccia e dell'uccellagione.

DELLA BRIOTTA. La nuova legge che stiamo per approvare ci soddisfa solo parzialmente. Non ripeterò le cose dette in sede di discussione generale dal collega Cattani, ma riteniamo che questa legge debba essere seguita da una ben più organica legge che riprenda l'argomento. Non ci soddisfa il mantenimento della pratica dell'uccellagione; per parte nostra siamo disposti – e lo dico responsabilmente – in qualunque momento a raggiungere un accordo con le altre parti politiche per la sua abolizione pura e semplice. Non ci soddisfa neppure la soluzione adottata per la caccia in zone alte sotto il profilo della tutela della selvaggina nobile e stanziale, che è un patrimonio di valore inestimabile che dev'essere tutelato facendo perno sul senso di autodisciplina dei cacciatori locali. Sotto questo aspetto sono lieto che il Governo abbia accolto l'ordine del giorno che ho presentato con altri colleghi, ordine del giorno che trae la sua ragion d'essere dall'esigenza di tutelare la selvaggina nobile e stanziale delle zone alpine, responsabilizzando ulteriormente i cacciatori locali da cui tale tutela in definitiva dipende, e ai quali va dato un giusto riconoscimento per quanto hanno fatto in passato autodisciplinando l'esercizio venatorio.

Se non si tenesse conto delle situazioni organizzative esistenti e delle tradizioni venatorie, si correrebbe il rischio gravissimo di disperdere il patrimonio faunistico pregiato con danno irreparabile per tutti.

Con queste osservazioni, preannuncio il voto favorevole del nostro gruppo al provvedimento in esame.

GITTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto intendo rivolgere all'onorevole Presidente, al Relatore ed ai colleghi che hanno partecipato ai lavori del Comitato ristretto il mio ringraziamento, anche a nome dell'associazione delle provincie.

Tengo a sottolineare che il punto base dal quale siamo partiti per realizzare l'approvazione di queste modifiche stralcio sta nel fatto di essere riusciti a far concordare alle varie organizzazioni venatorie del nostro Paese e all'Unione delle provincie un testo sul quale abbiamo poi cercato di uniformare i nostri orientamenti. Naturalmente il problema principale, l'ostacolo maggiore, era quello del decentramento. Abbiamo fatto un notevole passo avanti con il provvedimento che stiamo per varare cercando di responsabilizzare i Comitati provinciali.

Naturalmente da questo punto di vista credo che ne potrà venire un certo vantaggio, tenendo conto delle preoccupazioni manifestate da coloro che non condividevano in pieno la nostra posizione.

Tengo inoltre a dichiarare che abbiamo tenuto presenti anche le preoccupazioni dei colleghi che rappresentano gli interessi dell'agricoltura, cercando di conciliare le loro esigenze con l'esercizio venatorio e con gli interessi economici legati a questo sport, che non possono essere trascurati nel momento in cui si cerca di portare avanti l'economia nazionale.

Mi sono astenuto nella votazione per l'aumento delle soprattasse anche a causa di un precedente significativo. Ricordo che quando il Ministro Trabucchi aumentò le tasse per le

licenze di caccia per un certo tipo di fucili, si ebbe un calo nella produzione.

Non sono d'accordo con l'onorevole Della Briotta circa la necessità di proibire l'uccellagione. Ritengo inoltre che anche sul tema del calendario venatorio si siano trovate soluzioni equilibrate, tenendo conto delle esigenze derivanti dalla caccia alla selvaggina migratoria e dalla caccia tradizionale.

Dichiaro, anche a nome del mio gruppo, il nostro voto favorevole, sottolineando l'opportunità che il provvedimento giunga al più presto all'esame del Senato, in modo da renderne possibile l'applicazione nella prossima stagione venatoria.

ARMANI. Come rappresentante dei coltivatori, mi dichiaro soddisfatto del provvedimento perché, al di là degli interessi dei cacciatori e delle esigenze più vaste collegate con l'esercizio della caccia, si è tenuto conto di gran parte delle considerazioni obiettive presentate in ordine alla tutela delle particolari esigenze dei produttori agricoli. Vi è stato un giusto e doveroso riconoscimento circa le necessarie difese della produzione e dei produttori agricoli; e ciò rappresenta un atto di comprensione e di equilibrio da parte della nostra Commissione.

Quindi, anche a nome degli onorevoli Franzo, Prearo e Stella, mi dichiaro soddisfatto del provvedimento e annuncio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Propongo alla Commissione il seguente nuovo titolo del provvedimento:

« Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il testo unificato delle tre proposte di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul testo unificato delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta sul testo unificato delle proposte di legge:

MAZZONI ed altri (221), GITTI ed altri (1211), PENNACCHINI ed altri (1230): « Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni »:

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini Giuseppe, Antonini, Armani, Beccastrini, Beragnoli, Ceruti Carlo, Della Briotta, Ferrari Riccardo, Franzo, Gitti, Imperiale, Loreti, Marras, Mazzoni, Mengozzi, Ognibene, Pala, Prearo, Rinaldi, Sedati, Sereni, Sorgi, Stella, Truzzi, Zugno.

Sono in congedo:

Negrari e Scarascia Mugnozza.

La seduta termina alle 12,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO